

Spett.le

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione generale del personale e della formazione Ufficio III - Concorsi e inquadramenti

ufficiostampa@giustizia.it

gabinetto.ministro@giustiziacerit.it,

prot.dog@giustiziacerit.it

uff3.dgpersonale.dog@giustiziacerit.it

Spett.le

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

attigiudiziaripecn@pec.governo.it

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE QUARTA TER (RG n.7100/2024), CON DECRETO MONOCRATICO N.2880/24 PUBBLICATA IN DATA 01.07.2024

Il sottoscritto Avv. Massimo Vernola (pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it) con il presente atto dà seguito all'ordinanza collegiale in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, con la quale, considerato che la notifica del ricorso principale (rivolto anche contro al graduatoria definitiva di merito pubblicata il 14.06.2024) è avvenuta soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inclusi nella graduatoria

dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza stessa.

CHIEDE

La pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero della giustizia del presente Avviso.

1) Autorità competente: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE QUARTA TER, RG. N.7100/2024 – udienza fissata in Camera di Consiglio per discussione istanza cautelare il 30 luglio 2024;

29 Parte: Dott.ssa VALENTINA CHICO, nata ad Andria (BAT) il 21.09.1998 e residente in Andria al Vicolo Primo Vaglio n.16 (C.F. CHCVNT98P61A285L), rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) e dall'Avv. Angela Rotondi (C.F.: RTNNG70M45A509Q),

Amministrazione intimata resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni – Ripam, tutti rappresentate ex lege dall'Avvocatura di Stato, e FORMEZ PA;

- e nei confronti del controinteressato: Simona Grazia Scanni

3.a) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia» per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 14 giugno 2024;
- provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui il Ministero della Giustizia. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, e il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 27.06.2024 di approvazione scorrimento graduatoria e assunzione vincitori del Ministero della Giustizia, con allegata graduatoria;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed anche eventuali provvedimenti di nomina dei vincitori, di immissione unica e inizio del Corso.

3.b) Sunto dei motivi del ricorso:

1) ECCESSO DI POTERE: difetto di motivazione; illogicità manifesta; carenza dei presupposti. illogicità e ingiustizia manifesta. difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione lex specialis: Art.3, 6 e 7 del Bando.

Si evidenzia come in nessun articolo del Bando, né tantomeno sono stati trovati sul sito del Ministero della giustizia, del RIPAM e del FORMEZ altri provvedimenti, viene stabilito il soggetto deputato a scegliere e predisporre i quiz per la prova scritta, la loro eventuale validazione e la distribuzione in diverse batterie. Inoltre non era assolutamente previsto che ai candidati fossero distribuite batterie di quiz diversificate, né i criteri di selezione e/o sorteggio di tali batterie, così come tantomeno tali procedure di selezione e/o sorteggio risultano essere state effettuate in seduta pubblica o verbalizzate dalla commissione o dal Formez. Pertanto ad oggi non è noto chi ha predisposto e scelto le domande, il numero di domande iniziali preparate, chi le ha divise per batterie, come sono state sorteggiate, chi ha verificato che le singole batterie fossero fra loro omogenee ed equilibrate come materie e difficoltà, chi ha effettuato le operazioni di sorteggio ed abbinamento delle singole batterie ai gruppi.

2) ECCESSO DI POTERE: erroneità della formulazione del quesito e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei

presupposti di fatto e di diritto - irrazionalità ed inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati. violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del giusto procedimento. Difetto di motivazione

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima, il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti nella busta n.2 dei quiz della prova scritta, assegnata alla ricorrente, vi è una domanda con ben due risposte esatte e coerenti. *La domanda era la seguente. È previsto dall'art. 103 della Costituzione che i tribunali militari: 1°) Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra. 2°) In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge. 3°) In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.* La risposta corretta secondo la Commissione è la n.3 *“in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge”*, mentre la ricorrente ha selezionato la numero 2 *“In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge”*, ottenendo così una decurtazione di 0.375 punti. Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono adottati in violazione di legge ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci l'amministrazione ha violato l'interesse al conseguimento di un titolo di specializzazione idoneo allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso distorto e sviando l'obiettivo del conseguimento del titolo attraverso una procedura seria, imparziale e trasparente. Con ciò violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile e quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione. Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare tout court il quesito erroneo.

3) ECCESSO DI POTERE: difetto dei presupposti, violazione par condicio candidati, discriminazione, violazione dei principi buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta e illogicità, difetto di istruttoria, sviamento di potere.

La ricorrente ha appreso da altri candidati e da alcuni articoli pubblicati su siti specializzati, che in una batteria di quiz contenuta nella busta n.5 vi era una domanda errata. Il Ministero, tramite forse la Commissione, il RIPAm o il FORMEZ, preso atto di numerose segnalazioni al riguardo, ha deciso

con provvedimento non noto e non pubblicato, di considerare come corretta ciascuna delle risposte considerate esatte, che siano state date dal candidato. Con ciò, attribuendo di fatto il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte e eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata. Ovviamente tale “regalo” è stato attribuito solio ai candidati che hanno risposto alle domande della busta n. 5” fra cui non rientrava la ricorrente, ottenendo così un evidente vantaggio.

4) Istanza Cautelare.

Il “*fumus*” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “*periculum in mora*” è in “*re ipsa*”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione definitiva del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni. Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche al fine di un inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero tra i vincitori, o la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

4. I controinteressati sono tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, nonché quelli inseriti nello scorrimento della stessa graduatoria approvato dal Ministero della giustizia il 27.06.2024;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Decreto n.2880/2024 emessa dal TAR LAZIO- ROMA – Sezione Quarta Ter - ha disposto ad integrazione del contraddittorio la notifica per pubblici proclami.

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo è allegato.

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal TAR, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente Decreto dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati, in calce al quale dovrà essere

inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente Decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente Decreto e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega al presente avviso con file separati:

- 1) ricorso principale in file nativo digitale pdf. nome file "ricorso" estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it
- 2) copia del Decreto del TAR Lazio – Roma Sez. Quarta Ter n.2880/2024 pubblicato in data 01.07.2024 estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
- 3) Elenco dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia per il Distretto della Corte d'Appello di Milano, nonché quelli inseriti nello scorrimento della stessa graduatoria approvato dal Ministero della giustizia il 27.06.2024;

Bari- Roma, li 10 luglio 2024

Avv. Massimo Vernola